



Notiziario nr 10 dell'Ufficio di monitoraggio legislativo a cura dell'Organismo Congressuale Forense dal 26 Giugno al 1 Luglio 2017



Governo - Ministero della Giustizia

Il **Consiglio dei Ministri** si è riunito mercoledì **28 giugno 2017**; in apertura del Consiglio dei ministri, la Sottosegretaria alla Presidenza ha comunicato i dati aggiornati sullo stato di attuazione del programma. Dal Consiglio dei ministri del 19 maggio sono stati adottati 23 provvedimenti attuativi, di cui 4 dell'attuale Governo e 19 riferiti ai precedenti esecutivi. Al link http://www.programmagoverno.gov.it/notizie/stato-di-attuazione-del-programma-di-governo-al-25-giugno-2017/ l'elenco dei provvedimenti attuativi.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ha poi approvato due disegni di legge relativi, rispettivamente, al Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il 2016 e all'assestamento del bilancio di previsione dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha approvato, in esame definitivo, tre decreti legislativi di attuazione della legge delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (legge 6 giugno 2016, n. 106).

Nel concreto trattasi del:

1. Codice del Terzo settore

Il nuovo Codice riordina tutta la normativa riguardante gli enti del Terzo settore al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali. Il Codice stabilisce le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, ai diversi enti che compongono il Terzo settore, dettando disposizione in materia, tra l'altro, di organizzazione, amministrazione e controllo, di raccolta fondi, anche mediante sollecitazione al pubblico o cessione o erogazione di beni di modico valore o servizi, di contabilità





e trasparenza. In base alla loro dimensione, gli enti del Terzo settore saranno chiamati a pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale, redatto secondo apposite linee guida, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte, nonché gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

2. Revisione della disciplina in materia di impresa sociale

Il decreto ha l'obiettivo di migliorare la disciplina dell'impresa sociale, colmando le attuali lacune, relative soprattutto al regime fiscale, e a rimuovere le principali barriere al suo sviluppo, rafforzandone il ruolo nel Terzo settore, anche in chiave di sistema.

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti in forma societaria, che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

3. Disciplina dell'istituto del "cinque per mille" dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)

Le nuove norme allargano la platea dei destinatari del beneficio, estendendola a tutti gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente e del Ministro della giustizia, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della "legge di delegazione europea 2014" (legge 9 luglio 2015, n. 114), introduce nell'ordinamento nazionale una nuova disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore, e al regolamento (UE) n. 1007/2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili. Il decreto procede al riordino dell'apparato sanzionatorio nel settore tessile per dare certezza della sanzione sia agli operatori che ai controllori, prevedendo anche disposizioni relative alle sanzioni amministrative nel settore delle calzature. In particolare, vengono previste sanzioni che vanno dai 200 euro, nel caso di informazione non corretta al consumatore finale sui simboli adottati in etichetta per le calzature, fino, nei casi più gravi come la non corretta etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili, a 20.000 euro e al ritiro dal commercio dei prodotti già in vendita.

Maggiori dettagli al link http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-37/7696

(Notizie tratte dal sito del Governo)





Consiglio Nazionale Forense - Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

Il Ministro della Giustizia, informa che si sono concluse il 28 giugno le prove scritte del concorso a 800 posti di Assistente giudiziario, già implementato di ulteriori 400, svolte presso la fiera di Roma dal 26 al 28 giugno. Le prove scritte seguono alle prove preselettive effettuate dall'8 al 24 maggio. Grazie all'innovativa gestione informatizzata dell'intera fase concorsuale, nonché alla collaborazione anche con altri istituzioni, si è arrivati in un mese e mezzo a chiudere interamente due delle tre fasi del concorso (prove preselettive e selettive). Dalle 308.385 domande si è così pervenuti ad una selezione di circa 5.900 candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo per l'accesso al colloquio orale che rappresenta la fase finale del concorso. Nei prossimi giorni la Commissione stenderà la graduatoria, con relativi punteggi, degli ammessi al colloquio orale.

In una nota, il ministro della Giustizia Andrea Orlando afferma che "Le preoccupazioni espresse sull'applicazione dell'estinzione del reato per condotta riparatoria, sia pure soltanto alle ipotesi meno gravi di **stalking**, secondo le interpretazioni degli uffici risultano non fondate. Per evitare comunque qualunque possibilità di equivoco interpretativo si deve agire **riconsiderando la punibilità a querela prevista nella legge del 2009**. E' una modifica sulla quale il governo sta intervenendo. Ritengo essenziale il contrasto alla violenza sulle donne e ricordo che nel provvedimento antimafia che il Senato approverà martedì è prevista la applicabilità delle misure di prevenzione personale agli indiziati di stalking".

Il Ministro della Giustizia, quello dell'Interno, la **Regione Calabria** e gli Uffici giudiziari hanno siglato il 1. 7.2017 un accordo a tutela minori per la Regione Calabria.

Al link https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg 2 9 13.page;jsessionid=knq-VOW9vATSDsyPjzqgsQXD il Monitoraggio trimestrale delle pendenze e dell'arretrato nel civile.

(Notizie tratte dal sito del Ministero della Giustizia).



Senato della Repubblica »

In Assemblea

Settimana dal 27 al 20 Giugno 2017

Martedì 27 Giugno 2017





In apertura di seduta il Presidente Grasso ha ricordato la figura di **Stefano Rodotà**, spentosi a Roma il 23 giugno scorso.

L'Assemblea ha proseguito l'esame del ddl n. 2134, recante modifiche al **codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione**, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, già approvato dalla Camera dei deputati. Nella seduta si è svolta la discussione generale; i senatori dei Gruppi FI-PdL, ALA e FL propongono, in particolare, di correggere la norma dell'articolo 1, che estende le misure di prevenzione agli indiziati di reati contro la pubblica amministrazione, ritenendola sproporzionata e incostituzionale ¹.

Mercoledì 28 Giugno 2017

Nella seduta antimeridiana, intervenendo in replica, i relatori hanno evidenziato l'ampia condivisione delle norme sulla riorganizzazione dell'Agenzia nazionale, che potenziano e riqualificano la struttura e rendono più trasparente la gestione delle aziende confiscate. Hanno richiamato in particolare le norme sui requisiti professionali e sui limiti di mandato per gli amministratori e le norme sui consorzi e le gare d'appalto. Per quanto riguarda l'estensione delle misure di prevenzione, personali e patrimoniali, ai reati contro la pubblica amministrazione, hanno confermato il carattere prioritario della lotta alla corruzione ma hanno manifestato disponibilità a introdurre correttivi, escludendo i reati di peculato e malversazione o introducendo il presupposto associativo per i reati contro la pubblica amministrazione, affinché la nuova normativa passi il vaglio della Corte costituzionale e degli organismi internazionali. Hanno chiesto infine una sospensione per proporre modifiche all'Assemblea. Il Sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore ha evidenziato l'importanza di un'ampia condivisione del provvedimento.

¹ Breve riassunto di quanto accaduto delle sedute precedenti: nella seduta pomeridiana del 20 giugno i relatori hanno illustrato il testo proposto dalla Commissione che si compone di 36 articoli, suddivisi in 7 capi. I capi I e II prevedono una nuova disciplina delle misure di prevenzione personali e patrimoniali. In particolare, l'articolo 1 inserisce tra i destinatari delle misure di prevenzione gli indiziati di prestare assistenza agli associati di organizzazioni mafiose e gli indiziati di reati contro la pubblica amministrazione. La Commissione giustizia ha esteso la previsione agli indiziati di delitti con finalità di terrorismo e ai soggetti coinvolti nei reati di stalking. La pena per reati di truffa aggravata per conseguimento di erogazioni pubbliche è aumentata da due a sette anni. L'articolo 2 crea collegi specializzati per le misure di prevenzione personale, modifica il procedimento applicativo e regolamenta la competenza territoriale. L'articolo 5 estende il sequestro ai beni aziendali. Il capo III modifica la disciplina in tema di amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Il capo IV modifica la disciplina relativa alla tutela dei terzi e ai rapporti con le procedure concorsuali. Il capo V interviene sull'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Il capo VI reca modifiche al codice penale, alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e alle leggi speciali, nonché deleghe al Governo per la disciplina delle incompatibilità relative agli amministratori giudiziari e ai curatori fallimentari e per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. Nella seduta pomeridiana del 21 giugno sono state respinte le questioni incidentali (pregiudiziale di costituzionalità e sospensiva).





Nella seduta pomeridiana è stato approvato l'articolo 1 con l'emendamento 1.500 dei relatori, che circoscrive l'ambito di applicazione agli indiziati di truffa aggravata ai danni dello Stato o di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la pubblica amministrazione, escluso il peculato d'uso ². Respinti i subemendamenti volti a restringere ulteriormente la norma. All'articolo 2, relativo al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali, sono stati approvati gli emendamenti dei relatori 2.300, 2.302 (testo corretto) e 2.301. All'articolo 5, relativo al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, è stato approvato l'emendamento dei relatori 5.300. Gli articoli 3 e 4 e da 6 a 12 del testo proposto dalla Commissione sono stati approvati senza emendamenti. All'articolo 13, relativo all'amministrazione dei beni sequestrati, è stato approvato l'emendamento 13.104 (testo corretto) che fissa un ulteriore requisito per la scelta dell'amministratore giudiziario, che non può essere legato da rapporti economici, familiari o professionali con il magistrato che conferisce l'incarico.

Giovedì 29 Giugno 2017

Nella seduta è proseguito l'esame del ddl n. 2134, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'assemblea ha approvato all'articolo 14 l'emendamento 14.103 (testo 2); all'articolo 17 è stato approvato l'emendamento 17.300 dei relatori; all'articolo 18 sono stati approvati l'emendamento 18.102 e l'emendamento 18.300 (testo 3) dei relatori. All'articolo 23 è stato approvato l'emendamento 23.100 e all'articolo 24 l'emendamento 24.101. Sono stati poi approvati gli emendamenti aggiuntivi dei relatori 25.0.300, 26.0.300 (testo 3) e 26.0.301, relativi all'acquisizione della documentazione antimafia in materia di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei. All'articolo 27 sono stati approvati gli emendamenti sostanzialmente identici 27.101 e 27.102 e l'emendamento 27.300 (testo 2) dei relatori. All'articolo 30 è stato approvato l'emendamento 30.300 dei relatori. Tra gli ordini del giorno accolti dal Governo, vi è quello dei relatori, riferito all'articolo 18, che impegna a concedere in locazione al personale delle Forze di polizia i beni immobili mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia e ordine pubblico.

Dopo la votazione dell'articolo 35, l'esame è stato rinviato alla prossima seduta.

Il **testo del ddl e degli emendamenti presentati ed approvati** in assemblea può essere consultato al link http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/46203 testi.htm

CONVOCAZIONI - Settimana dal 4 luglio al 7 luglio

Al comma 1, lettera d), il capoverso «i-bis» è sostituito dal seguente:

«i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640-bis o del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice».

² Questo il testo dell'emendamento 1.500 approvato:





Martedì 4 luglio 2017

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori.

In Commissione Giustizia

Settimana dal 27 al 29 Giugno 2017

IN SEDE CONSULTIVA (ddl 2849) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune

Il testo del ddl al link http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/48101.htm

Il relatore illustra uno schema di parere non ostativo al disegno di legge in titolo. Il senatore LUMIA (PD), con riferimento alle previsioni di stretta competenza della Commissione giustizia, ritiene che le disposizioni in materia di costituzione del tribunale ai sensi dell'articolo 8.27 dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) suscitino alcune perplessità, sia nella parte in cui non assicurano la presenza di un giudice italiano al suo interno, sia perché non paiono assicurare in modo congiunto, al di là di ogni ragionevole dubbio, i necessari ed indefettibili requisiti di indipendenza, autonomia e qualificazione professionale cui devono conformarsi tutti gli organi giurisdizionali.

Viene messo ai voti, al termine della discussione, ed è approvato all'unanimità dei componenti presenti un parere con osservazioni. ³

IN SEDE DELIBERANTE (2719) - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici, approvato dalla Camera dei deputati *e* (ddl 2358) - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore

Il testo dei ddl 2719 e 2358 ai link:

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47784.htm

³ PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2849 "La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di sua competenza, esprime parere non ostativo, a condizione che i componenti del Tribunale permanente per gli investimenti e della Corte d'appello siano costituiti da membri nominati dagli Stati parte con modalità tali da assicurarne gli imprescindibili requisiti di imparzialità ed indipendenza."





http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46817.htm

La Commissione ha iniziato la discussione dei ddl 2719 e 2358.

La relatrice ha illustrato i disegni di legge in titolo, assegnati in sede deliberante, che recano (analoghe) disposizioni volte a rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani per crimini domestici. Avverte peraltro che il disegno di legge n. 2424, riguarda la stessa materia e, pertanto non appena sarà assegnato alla Commissione, l'esame potrà essere congiunto.

Procede quindi alla illustrazione dapprima del disegno di legge n. 2719 (già approvato dalla Camera), il quale reca un contenuto più ampio dell'altro provvedimento congiunto, sottolineando che si compone di 13 articoli.

Passando al disegno di legge n.2358, di iniziativa del senatore Uras, esso reca disposizioni a tutela dei figli delle vittime di uxoricidio in larga parte coincidenti con quelle del provvedimento approvato dalla Camera. ⁴

Alcuni Senatori richiedono delucidazioni in ordine ad alcuni punti del disegno di legge approvato dalla Camera, come quelli riguardanti il gratuito patrocinio e la previsione della maggiore pena nel caso di uxoricidio, nonché sulla previsione dei casi di differenziazione di pena e sulle ipotesi di sequestro conservativo, in ordine al disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento.

La RELATRICE risponde che il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati sui predetti punti è alquanto esaustivo, non mancando tuttavia di manifestare la propria disponibilità ad approfondire nel prosieguo dell'esame le questioni sottoposte alla sua attenzione.

Il seguito della discussione congiunta è stato rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA (ddl 2856) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale

Il testo del ddl 2856 al link http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/48124.htm

Il relatore illustra uno schema di parere non ostativo sul testo, nonché sugli emendamenti, in parte non ostativo, in parte condizionato ed in parte contrario, pubblicato in nota. Dopo la discussione, lo schema di parere non ostativo illustrato dal relatore è posto ai voti ed è approvato.⁵

⁴ Una sostanziale differenza fra i due provvedimenti è ravvisabile nel diverso **ambito soggettivo di applicazione** delle norme: da un lato limitato ai soli figli del coniuge vittima di uxoricidio (restano quindi esclusi i figli del convivente more uxorio o della parte dell'unione civile ucciso dal partner); dall'altro esteso ai figli maggiorenni infra-ventiseienni (non solo ai figli minorenni e a quelli maggiorenni non economicamente autosufficienti).

⁵ PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2856; La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti,





osservato che il provvedimento del Governo oggetto di conversione è finalizzato ad assicurare la tutela della salute pubblica ed il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, ampliando l'elenco delle vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni ponendo stringenti obblighi in capo ai genitori ed ai tutori valevoli ai fini dell'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, nonché ulteriori adempimenti in capo alle istituzioni scolastiche ed educative;

ritenuto che talune proposte emendative si inseriscono nell'ambito delle disposizioni e principi che informano l'apparato sanzionatorio vigente, in maniera asistematica. A tale riguardo si segnala che:

l'emendamento 1.118 - prevedendo una cornice sanzionatoria pari nel minimo a 5 euro per le ipotesi di mancata osservanza da parte dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale e dei tutori dell'obbligo vaccinale di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto legge n. 73 del 2017 - pone una deroga, priva di apparente giustificazione, con la disciplina generale in materia di sanzioni amministrative sancita dall'articolo 10 della legge n. 689 del 1981, che prevede invece che il limite minimo non sia inferiore a 10 euro;

gli emendamenti 1.112 - limitatamente all'ultimo periodo - e 1.128, esonerando il contravventore dal pagamento delle spese del procedimento ad esclusione dei casi di cui all'articolo 27 della legge n. 689 del 1981, pongono una deroga, priva di apparente giustificazione, con la disciplina di cui all'articolo 16 della medesima legge del 1981, che pone invece a carico del contravventore le spese del procedimento anche nelle ipotesi meno lievi di pagamento in misura ridotta, ed il cui ambito di applicazione è generalizzato, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 30 aprile 2014, n. 9507);

le proposte emendative 1.113 e 1.120 - prevedendo in capo ai genitori ed ai tutori per la mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge, una sanzione pecuniaria amministrativa pari a cinquecento euro - si discostano dalla consolidata prassi legislativa che prevede che le sanzioni amministrative debbano essere comminate entro un limite minimo ed un limite massimo, anche al fine di consentire al giudice di poter adeguare la sanzione al comportamento illecito in ossequio al principio di proporzionalità;

l'emendamento 1.133, escludendo l'applicazione della sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge a circostanze prive di rigorosa e sufficiente determinatezza sembra porsi in contrasto con i principi di certezza e tassatività della fattispecie sanzionatoria;

rilevato altresì che l'emendamento 1.28 - nella parte in cui estende l'obbligo vaccinale posto per i minori di età compresa tra gli anni zero e sedici anni, anche ai minori stranieri non accompagnati - pone problemi di compatibilità con il principio di ragionevolezza, laddove non preveda che anche per i minori stranieri non accompagnati l'obbligo vaccinale vada compreso entro i sedici anni di età;

osservato che l'emendamento 1.80 - nella parte in cui estende l'ambito di applicazione della normativa in oggetto anche ai cittadini stranieri accolti al momento del loro arrivo in Italia, nei centri per l'immigrazione -, ponendo obblighi di comportamento differenziati per i cittadini maggiorenni italiani e per i cittadini maggiorenni stranieri si inserisce nell'ordinamento con modalità asistematiche e di dubbia compatibilità con il canone della ragionevolezza;

tenuto conto che l'emendamento 2.0.3. - nella parte in cui sostituisce l'articolo 3, comma 1, legge 25 febbraio 1992, n. 210 mercé il nuovo articolo 2-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del decreto legge oggetto di conversione -





CONVOCAZIONI – Settimana dal 3 al 7 luglio

Martedì 4 luglio

SEDE CONSULTIVA Esame: ddl 2801 (Disposizioni anticipate di trattamento) - parere alla 12a Commissione

Il testo al link http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47964.htm

SEDE DELIBERANTE

prevedendo, all'ultimo periodo del citato numero 1) della lettera c), la imprescrittibilità della domanda di indennizzo da parte dei familiari che hanno riportato una lesione all'integrità psicologica di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge, introduce una deroga, priva di apparente giustificazione, con i principi generalissimi in materia di prescrizione del diritto di credito di cui all'articolo 2934 del codice civile;

rilevato infine che l'emendamento 5.0.2 - volto ad introdurre un nuovo articolo 442-bis del codice di procedura civile, recante controversie in materia di riconoscimento del danno da vaccino, malattie professionali e somministrazione di farmaci - nella parte in cui prevede che vada obbligatoriamente citato in giudizio, a pena di nullità del processo, l'Istituto Superiore di Sanità (primo comma) e Agenzia Italiana del Farmaco (secondo comma) presenta una formulazione che occorre coordinare con le previsioni in materia di integrazione del contraddittorio di cui all'articolo 102 del codice di procedura civile. A tale riguardo si segnala l'opportunità di introdurre una formulazione analoga a quanto disposto in materia di litisconsorzio necessario dall'articolo 12 della legge n. 24 dell'8 marzo 2017, recante disposizioni sulla sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie;

tutto ciò premesso la Commissione giustizia esprime parere non ostativo sul testo.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.80, 1.112 - limitatamente all'ultimo periodo -, 1.128, 1.133, 2.0.3 - limitatamente all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 210 del 1992 come sostituito dall'articolo 2-bis, comma 1, lettera c), numero 1 del decreto legge come emendato;

esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.28 e 3.7 - a condizione che vengano aggiunte dopo le parole: "minori stranieri non accompagnati" le seguenti: "di età compresa tra gli anni zero e sedici"; sugli emendamenti 1.113 e 1.120 - a condizione che vengano riformulati con la previsione di una cornice sanzionatoria nel minimo e nel massimo -; sull'emendamento 1.118 - a condizione che la sanzione amministrativa pecuniaria ivi contenuta non sia inferiore nel minimo a dieci euro -; 5.0.2., a condizione che il primo e secondo comma del nuovo articolo 442-bis del codice di procedura civile, come introdotto dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legge in titolo come emendato vengano riformulati sostituendo alle parole: «deve obbligatoriamente essere citato in giudizio, a pena di nullità del processo, l'Istituto Superiore di Sanità (ISS)» le seguenti: «è litisconsorte necessario l'Istituto Superiore di Sanità (ISS)» ed alle parole: «deve obbligatoriamente essere citato in giudizio, a pena di nullità del processo, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)», le seguenti: «è litisconsorte necessario l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)».

Esprime infine parere non ostativo su tutti gli altri emendamenti.





Seguito discussione congiunta: ddl 2719 e 2358 (Orfani di crimini domestici) – ddl 2424 (Orfani di crimini domestici); i testi ai link:

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47784.htm

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46817.htm

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46964.htm

SEDE REFERENTE:

Esame ddl 2755 (Risarcimento danno non patrimoniale); il testo al link:

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47859.htm

Ddl 2740 (Protezione testimoni di giustizia); il testo al link: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47820.htm

Seguito esame:

ddl 1119-B (Diffamazione); il testo al link: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45801.htm

ddl 1628 e connessi (Disposizioni sul cognome dei figli) ; il testo al link: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44852.htm

ddl 1978 e 1765 (Accesso del figlio alle informazioni sull'identità dei genitori); i testi ai link: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45784.htm

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45236.htm

ddl 2153 e 2259 (Detrazione spese di giudizio); i testi ai link: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46263.htm

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46563.htm

ddl 2683, 2441 e 638 (Norme in materia di induzione al matrimonio mediante coercizione); il testo al link: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47671.htm





ddl 1012 (Camere arbitrali dell'avvocatura); il testo al link: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/41825.htm

ddl 2566 (Modifiche in tema di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne; il testo al link: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47341.htm

ddl 409 e connessi (Affidamento condiviso) ; il testo al link: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/40390.htm

Mercoledì 5 luglio

COMMISSIONI 1a E 2a RIUNITE (Aula 2a) - SEDE REFERENTE - Seguito esame: ddl 116-273-296-394-546-B (Ineleggibilità ed incompatibilità dei magistrati. Magistrati cessati da cariche politiche); il testo al link:


http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47897.htm

SEGUITO ARGOMENTI NON CONCLUSI (IN COMMISSIONE GIUSTIZIA)

Giovedì 6 luglio

SEGUITO ARGOMENTI NON CONCLUSI

(Notizie tratte dal sito del Senato)



Camera dei Deputati »

In Assemblea la settimana 26 giugno 2017 al 30 giugno 2017

Lunedi 26 giugno 2017

- Discussione del disegno di legge: Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (A.C. 3012-C)





Si è svolta la discussione sulle linee generali e le repliche.

- Discussione del testo unificato delle proposte di legge: Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione (A.C. 913-2983-3115-3483-3490-3555-3556-A)

Si è svolta la discussione sulle linee generali e le repliche

- Discussione della proposta di legge: S. 10-362-388-395-849-874-B: **Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano** (Approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato) (A.C. 2168-B)

Si è svolta la discussione sulle linee generali e le repliche

Il testo al link http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=2168-B&sede=&tipo=

- Discussione della Relazione all'Assemblea sulle forme di **raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali** e sull'attuazione degli statuti speciali, approvata dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali (Doc. XVI-bis, n. 11)

Si è svolta la discussione sulle linee generali ed è stata presentata una proposta di risoluzione.

Martedì 27 giugno 2017

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2017, n. 89, recante interventi urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio (4554)

Esame della legge e reiezione di questioni pregiudiziali.

Seguito della discussione del disegno di legge: Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (A.C. 3012-C).

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge tutti gli emendamenti proposti.

Mercoledì 28 giugno 2017

- Seguito della discussione del disegno di legge: Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (A.C. 3012-C)

Ripresa dell'esame e degli ordini del giorno. Respinti tutti gli emendamenti proposti.

- Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

Giovedì 29 giugno 2017





Seguito della discussione ed approvazione del Disegno di legge: Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (A.C. 3012-C)

Dichiarazioni di voto; coordinamento formale; approvazione con votazione finale.

Il testo al link http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3012-C&sede=&tipo=

- Seguito della discussione ed approvazione delle Proposte di legge: Istituzione e disciplina della **Rete nazionale dei registri dei tumori** e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione (A.C. 913-2983-3115-3483-3490-3555-3556-A)

Esame articoli da 1 a 6; esame ordini del giorno; dichiarazioni di voto; coordinamento formale; approvazione con votazione finale.

Il testo al link http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3490&sede=&tipo=

Venerdì 30 giugno 2017

Svolgimento di interpellanze urgenti.

Il Calendario dell'Assemblea dal 4 luglio 2017 al 6 luglio 2017

La Presidente avverte che, con lettera del 21 giugno, il presidente della Commissione lavoro ha comunicato che la Commissione non ha concluso l'esame in sede referente della proposta di legge n. 4388, in materia di modifica dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, iscritta nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 26 giugno, con la clausola: "ove conclusa". Conseguentemente, l'esame del provvedimento non sarà iscritto all'ordine del giorno delle sedute della prossima settimana e deve intendersi rinviato ad altra data, che sarà stabilita dalla Conferenza dei presidenti di gruppo.

Oggi 3 luglio discussione sulle linee generali della mozione n. 1-01594 in materia di trasparenza dei contratti derivati stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze

Il programma dei lavori per il mese di luglio non è stato ancora meglio precisato.

In Commissione Giustizia

Settimana dal 27 giugno 2017 al 29 giugno 2017

Martedì 27 giugno 2017

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.





La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto; si rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, nella quale si potrà prendere atto di quanto avrà nel frattempo stabilito la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi in merito alla programmazione dei lavori dell'Assemblea per il mese di luglio.

Il testo al link http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=1994-B&sede=&tipo=

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche). (COM (2017) 10 final).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto; il relatore presenta una proposta di parere che la Commissione approva. ⁶

⁶ **DOCUMENTO FINALE APPROVATO**: La II Commissione esprime una valutazione favorevole con le seguenti osservazioni:

a) rispetto al testo proposto dalla Commissione europea (artt. 5-7), appare opportuno valutare un rafforzamento del regime di riservatezza delle comunicazioni elettroniche, prevedendo una disciplina uniforme per i contenuti e i metadati, ad esempio stabilendo un divieto generalizzato di accesso di terzi ad entrambi, a meno che non sia stato espresso il consenso degli interessati, secondo una ratio più coerente ai principi contenuti nel regolamento generale sulla protezione dei dati personali;

b) circa la raccolta di informazioni trasmesse dalle apparecchiature terminali per consentire la connessione ad altro dispositivo o a un'apparecchiatura di rete, di cui all'articolo 8, trattandosi di un fenomeno che potrebbe dar luogo alla registrazione degli spostamenti degli utenti (come nel caso del Wifi tracking), occorre potenziare la tutela della privacy prevedendo l'espressione del consenso esplicito dell'interessato a tale flusso di informazioni, non potendosi ritenere sufficiente allo scopo il mero adempimento dell'obbligo di informazione all'utente attraverso avvisi;

c) con riferimento all'articolo 10, occorre rafforzare il meccanismo previsto nella proposta volto a consentire all'utente finale di impedire o ridurre parzialmente (o, al contrario, di consentire in via generalizzata) la facoltà dei terzi di conservare o trattare informazioni sulla propria apparecchiatura terminale (operazione che in linea di massima corrisponde all'installazione e all'uso dei cookies), tramite menù di impostazione predefinita al momento dell'installazione dei programmi informatici che consentono comunicazioni elettroniche. In particolare, le nuove norme dovrebbero imporre altresì ai produttori di software di consentire agli utenti finali di rivedere agevolmente e anche in un secondo momento le scelte in materia di filtro dei cookies effettuati al momento dell'installazione del programma;

d) appare infine necessario allineare l'impianto sanzionatorio per le violazioni delle prescrizioni previste dalla proposta di regolamento in esame all'omologo regime in materia di protezione dei dati personali, peraltro considerato che quest'ultima normativa non ha ancora trovato attuazione, poiché l'inizio dell'applicazione del regolamento n. 679 del 2016 è previsto per maggio 2018;





SEDE CONSULTIVA Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Esame emendamenti C. 4505 Governo. (Parere alla XIV Commissione).

Il testo al link http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=4505&sede=&tipo=

La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Ferraresi 3.1, Sereni 4.2, Gianluca Pini 4.7, 4.6 e 4.5, nonché Battelli 4.3, e parere favorevole sugli emendamenti Sereni 4.1 e Gianluca Pini 4.8.⁷ Di seguito le proposte emendative oggetto di parere:

Ferraresi 3.1, diretto a sopprimere il comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento in titolo, che amplia il campo di applicazione dell'aggravante di «negazionismo» di cui al comma 3-bis dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654;

Sereni 4.1, diretto ad ampliare, a vario titolo, la platea dei soggetti che possono accedere al Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, anche semplificando la relativa procedura. L'emendamento è corredato della relativa copertura finanziaria;

Sereni 4.2, diretto ad estendere la disposizione transitoria di cui all'articolo 4, comma 1, del provvedimento, alle vittime di reati intenzionali violenti per le quali non è ancora definito il giudizio penale ovvero per le quali è comunque pendente un contenzioso civile, anche se diretto ad ottenere l'indennizzo per il mancato recepimento della direttiva 2004/89/CE. La proposta emendativa è corredata della relativa copertura finanziaria;

G. Pini 4.7, 4.6 e 4.5, diretti ad ampliare il termine per la presentazione, a pena di decadenza, della domanda di concessione dell'indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti commessi successivamente al 30 giugno 2005 e prima dell'entrata in vigore della legge n. 122 del 2016;

e) si valuti l'opportunità di riformulare parzialmente l'articolo 18 del Capo IV della proposta, in materia di competenza delle autorità di controllo e applicazione indipendenti, definendo con maggiore puntualità i profili relativi al rapporto di collaborazione tra le autorità responsabili del monitoraggio del regolamento sulla riservatezza delle comunicazioni elettronica e le autorità di regolamentazione istituite a norma del futuro Codice delle comunicazioni elettroniche.

⁷ Si ricorda che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale. A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tale emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.





G.Pini 4.8, volto ad ampliare la platea dei soggetti che possono accedere al Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, eliminando i limiti di reddito di cui all'articolo 12 della legge n. 122 del 2016;

Battelli 4.3, volto ad ampliare la platea dei soggetti che possono accedere al predetto indennizzo, prevedendo che la vittima sia titolare di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore al doppio di quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La proposta emendativa prevede, conseguentemente, una diversa quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del provvedimento, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2017 (anziché 26 milioni).

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016. C. 4469 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione).

Il testo al link http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=4469&sede=&tipo=

La Commissione esprime parere favorevole. 8

⁸ Il Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016» (A.C. 4469) è destinato a completare le previsioni dell'Accordo istitutivo del TUB stesso, disciplinando gli aspetti relativi ai privilegi fiscali e alle immunità per le diverse sedi del tribunale - attualmente previste in Francia, Germania, Regno Unito e Lussemburgo, nonché per le eventuali divisioni locali e regionali attraverso cui il tribunale possa trovarsi ad operare. In proposito, si rammenta che l'Accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti - TUB è stato firmato il 19 febbraio 2013 da 25 Stati membri dell'Unione europea, parte di una cooperazione rafforzata formalizzata nel marzo 2011. I 25 paesi (tutti tranne Polonia e Spagna, mentre la Croazia non faceva all'epoca ancora parte dell'UE) avevano convenuto di istituire il tribunale unificato dei brevetti quale organo giurisdizionale con competenza sulle controversie in materia di brevetto europeo con effetto unitario, la cui creazione era finalizzata a completare il quadro normativo formato dai regolamenti (UE) n. 1257/2012 e 1260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativi, appunto, alla istituzione di una tutela brevettuale unitaria europea ed al suo regime linguistico. La posizione dell'Italia, inizialmente indisponibile ad accettare il trilinguismo (inglese, francese, tedesco) previsto dai regolamenti e dall'Accordo istitutivo del TUB, è successivamente mutata conducendo, il 2 luglio 2015, all'adesione alla cooperazione rafforzata ed all'avvio del processo di ratifica dell'Accordo stesso, alla luce degli interessi nazionali; si è infatti ritenuto che l'adesione alla cooperazione rafforzata consenta agli operatori innovativi italiani che puntano all'internazionalizzazione di avvalersi dei brevetti europei con effetto unitario. Con la ratifica dell'Accordo, infatti, l'effetto unitario - grazie al quale i brevetti avranno efficacia e protezione in tutti gli Stati parte della cooperazione rafforzata – e la competenza del TUB si estendono anche all'Italia, con ricadute positive sulla sua attrattività verso investimenti esteri ad elevato contenuto d'innovazione. La ratifica dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013 è dunque intervenuta ai sensi della legge n. 214 del 2016. Poiché è previsto che il TUB abbia sedi in diversi Stati membri (Francia, Germania, Regno Unito, Lussemburgo) e che possano esserne istituite divisioni locali o regionali in altre località, il Protocollo sui privilegi e le immunità del TUB e del suo personale, in esame, è stato negoziato nel contesto dell'apposito Comitato preparatorio intergovernativo - con la collaborazione dei rappresentanti della Amministrazioni ivi rappresentate (per l'Italia





Mercoledì 28 giugno 2017

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 2669 Morani, recante Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali. Audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense.

Il testo al link <a href="http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=2669&sede=&tipo="http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=2669&sede=&tipo="http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=2669&sede=&tipo="https://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=2669&sede=&tipo="https://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=2669&sede=&tipo="https://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=2669&sede=&tipo="https://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=2669&sede=&tipo="https://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=2669&sede=&tipo="https://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=2669&sede=&tipo="https://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=2669&sede=&tipo="https://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=2669&sede=&tipo="https://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=2669&sede=&tipo="https://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=2669&sede=&tipo="https://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=2669&sede=&tipo="https://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=2669&sede=&tipo="https://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=2669&sede=&tipo="https://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=2669&sede=&tipo="https://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=2669&sede=&tipo="https://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?ta

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421.

La Commissione Giustizia, segnala che al Ministero della giustizia sono assegnate risorse per le finalità di seguito indicate: **45,4 milioni di euro per ristrutturazione di edifici** (articolo 1, comma 140, lettera e), della legge di bilancio per il 2017), di cui, rispettivamente, 0,2 milioni per il 2017, 2 milioni per il 2018, 4,9 milioni per il 2019 e 38,3 milioni per gli anni 2020-2032; **1.281,7 milioni di euro per l'informatizzazione** dell'amministrazione giudiziaria (articolo 1, comma 140, lettera g), della legge già richiamata), di cui, rispettivamente, 25,5 milioni per il 2017, 151,9 milioni per il 2018, 212, 7 milioni per il 2019 e 891, 5 milioni per gli anni 2020-2032).

La Commissione, presenta una proposta di valutazione favorevole con il seguente rilievo: "siano sensibilmente incrementati gli stanziamenti per l'edilizia pubblica previsti a favore del Ministero della Giustizia, con particolare riferimento agli anni 2017, 2018 e 2019".

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

Ministero della giustizia, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico, assieme al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri) – per fornire un'impostazione unitaria alla materia, utile tanto agli Stati parte quanto al personale, di diverse nazionalità, che sarà impiegato dall'organizzazione. Si segnala che l'Accordo istitutivo prevede, infatti, la creazione di un Tribunale di primo grado – avente una divisione centrale a Parigi, con sezioni a Londra e Monaco di Baviera –, una Corte d'appello (Lussemburgo), Centro di mediazione e arbitrato per i brevetti (Lubiana e Lisbona), Training Centre (Budapest), lasciando agli Stati parte la possibilità di chiedere l'apertura di una divisione, locale o regionale, del Tribunale di primo grado sul proprio territorio.

Si rileva che il Protocollo applica ai giudici – eccezionalmente, in ragione del legame organico tra TUB e brevetto europeo con effetto unitario – il regime di privilegi e immunità valido per i funzionari dell'Unione europea, e riconosce che il Tribunale necessita di vedersi accordata la più ampia capacità giuridica possibile, nonché di godere di tutte le tutele utili allo svolgimento delle proprie funzioni che il tribunale beneficia, nel territorio di ciascuno Stato parte, dei privilegi e delle immunità necessari allo svolgimento delle sue attività ufficiali.





Considerato che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha inserito la proposta di legge in titolo nel programma dei lavori relativo al mese di settembre, si rinvia la trattazione.

Il testo al link http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=1994-B&sede=&tipo=

Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 ed abb.

Il testo al link http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=338&sede=&tipo=

Approvato parare favorevole con condizioni.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Esame emendamenti C. 4505 Governo.

La Commissiona dà parere contrario su un ulteriore emendamento presentato.

Interrogazione 5-10995 i: Sul funzionamento degli uffici giudiziari di Siracusa.

La risposta del Ministro al link

http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2017&mese=06&giorno=28&view=filtered_scheda&comm_issione=02#

Giovedì 29 giugno 2017

Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale, e altre disposizioni in materia di tutela degli animali. C. 3592 Ferraresi (Abbinamento delle proposte di legge C. 308 Brambilla, C. 795 Brambilla, C. 796 Brambilla, C. 960 Giammanco, C. 1502 Massimiliano Bernini, C. 2548 Lupo, C. 2865 Anzaldi, C. 2870 Lacquaniti, C. 2966 Brambilla, C. 3005 Brambilla, C. 3179 Turco, C. 3395 Brambilla, C. 3863 Matarrese e C. 4339 Brambilla).

La relazione al linK:

 $\underline{\text{http://www.camera.it/leg17/824?tipo=C\&anno=2017\&mese=06\&giorno=29\&view=filtered_scheda\&comm}\\ issione=02\&pagina=\#data.20170629.com02.bollettino.sede00020.tit00010$

Il testo del ddl al link <a href="http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3592&sede=&tipo="https://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3592&sede=&tipo="https://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3592&sede=&tipo="https://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3592&sede=&tipo="https://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3592&sede=&tipo="https://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3592&sede=&tipo="https://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3592&sede=&tipo="https://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3592&sede=&tipo="https://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3592&sede=&tipo="https://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3592&sede=&tipo="https://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3592&sede=&tipo="https://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3592&sede=&tipo="https://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3592&sede=&tipo="https://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3592&sede=&tipo="https://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3592&sede=&tipo="https://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3592&sede=&tipo="https://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3592&sede=&tipo="https://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3592&sede=&tipo="https://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3592&sede=&tipo="https://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3592&sede=&tipo="https://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3592&sede=&tipo="https://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3592&sede=&tipo="https://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3592&sede=&tipo="https://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?tab=&leg17/126?ta

Interrogazione 5-11690: Su eventuali iniziative ispettive del Governo presso gli uffici giudiziari di Trento.





La risposta del Ministro al link

http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2017&mese=06&giorno=29&view=filtered_scheda&comm_issione=02#data.20170629.com02.allegati.all00020

Interrogazione 5-11691: Iniziative del Governo per la stabilizzazione dei cosiddetti «tirocinanti della giustizia». La risposta del Ministro al link

http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2017&mese=06&giorno=29&view=filtered_scheda&comm_issione=02#data.20170629.com02.allegati.all00010

Sull'ordine dei lavori: Giuseppe BERRETTA (PD) chiede che siano poste all'ordine del giorno della Commissione le proposte di legge in materia di compenso degli avvocati di cui all'articolo 2233 del codice civile. La presidente, prende atto della richiesta del collega Berretta. Rileva, inoltre, l'opportunità, in ragione dell'esigenza di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori, di differire il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge Agostinelli C. 4299, recante modifica dell'articolo 403 del codice civile, già fissato per le ore 16 del 4 luglio prossimo; d'intesa con la Commissione il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge Agostinelli C. 4299 è differito alle ore 12 di martedì 11 luglio prossimo venturo.

Calendario settimana dal 4 luglio 2017 al 6 luglio 2017 - Commissione Giustizia

4 luglio 2017

COMITATO DEI NOVE

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano (esame emendamenti C. <u>2168-B</u> approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato)

SEDE REFERENTE

Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale, e altre disposizioni in materia di tutela degli animali (seguito esame C. 3592, C. 308, C. 795, C. 796, C. 960, C. 1502, C. 2548, C. 2865, C. 2870, C. 2966, C. 3005, C. 3179, C. 3395, C. 3863 4339)

SEDE CONSULTIVA

Alla VI Commissione: DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA (esame C. 4565 Governo)

Il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge C. <u>4299</u> (Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori), è prorogato a martedì 11 luglio, alle ore 12





5 luglio 2017

INDAGINE CONOSCITIVA

Audizione in merito all'esame della proposta di legge C. <u>2669</u>, recante modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali, di Enrico Quadri, Ordinario di Istituzioni di diritto privato presso l'Università degli studi di Napoli "Federico II"

SEDE REFERENTE

- Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato (esame C. <u>4376</u>)
- Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista (seguito esame C. <u>3343</u>)

SEDE CONSULTIVA

Alla VI Commissione: DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA (esame C. <u>4565</u> Governo)

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Relazione della deputata Giuliani sull'incontro svolto presso il Parlamento europeo a Bruxelles sul tema "Misure per prevenire e combattere il mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro, negli spazi pubblici e nella vita politica dell'UE".

6 luglio 2017

SEDE REFERENTE

- Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista (seguito esame C. <u>3343</u>)
- Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale, e altre disposizioni in materia di tutela degli animali (seguito esame C. 3592, C. 308 C. 795 Brambilla, C. 796, C. 960, C. 1502, C. 2548, C. 2865, C. 2870, C. 2966, C. 3005 Brambilla, C. 3179, C. 3395, C. 3863 e C. 4339)

INTERROGAZIONE

5-11693: Sul doppio cognome dei figli.

Disegni di legge assegnati alla II Commissione

A.C. 4315

CARBONE: "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo





6 settembre 2011, n. 159, per la prevenzione delle infiltrazioni criminali nella concessione di terreni demaniali per uso agricolo o zootecnico e nella fruizione di fondi europei erogati nell'ambito della politica agricola comune" (4315)

29 giugno 2017 - Assegnato in sede Referente alla Commissione II Giustizia

A.C. 4383

DADONE ed altri: "Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di valutazione della professionalità dei magistrati titolari di incarichi politici elettivi o di governo" (4383)

19 giugno 2017 - Assegnato in sede Referente alla Commissione II Giustizia

A.C. 4512

FERRANTI ed altri: "Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura" (4512)

14 giugno 2017 - Assegnato in sede Referente alla Commissione II Giustizia

A.C. 4509

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: "Modifiche all'articolo 52 del codice penale" (4509)

13 giugno 2017 - Assegnato in sede Referente alla Commissione II Giustizia

A.C. 4493

TURCO ed altri: "Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, e al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, concernenti la sezione disciplinare del Consiglio nazionale forense" (4493)

7 giugno 2017 - Assegnato in sede Referente alla Commissione II Giustizia

A.C. 4514

S. 2291. - Senatori PALMA ed altri: "Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 319-quater, 346 e 346-bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'esercizio di attività giudiziarie" (approvata dal Senato) (4514)

29 maggio 2017 - Assegnato in sede Referente alla Commissione II Giustizia





Altri disegni di legge non ancora assegnati

Atto Senato n. 2858

Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate (non ancora assegnato)

Il testo al link http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/48141.htm

Atto Camera n. 4408

Modifica all'articolo 19 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato (non ancora assegnato)

Il testo al link http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47916.htm

DISEGNI DI LEGGE PRESENTATI dal 29 giugno 2017

Per approfondire aprire i collegamenti ipertestuali cliccando col tasto sinistro del mouse sul ddl

30/06/2017, presentato al Senato da Franca Maria Grazia BIONDELLI (PD)

S.2869 Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione

29/06/2017, presentato al Senato da Nadia GINETTI (PD)

S.2871 <u>Disposizioni in materia di impiego farmaceutico e medico della cannabis e legalizzazione della coltivazione, detenzione e consumo personale della stessa e dei suoi derivati</u>

29/06/2017, presentato al Senato da Federica GUIDI

S.2085-B [Ddl concorrenza] Legge annuale per il mercato e la concorrenza

(Notizie tratte dal sito della Camera dei Deputati)

(Notizie tratte dal sito Openparlamento)







Tutti gli argomenti della plenaria di luglio

(Notizie tratte dal sito del Parlamento Europeo)

Portare avanti la lotta contro l'elusione fiscale da parte delle aziende, un possibile stop al dialogo sull'ingresso della Turchia e l'accordo bilaterale con Cuba sono gli argomenti dell'agenda della plenaria di questa settimana:

Erdogan apporterà delle modifiche alla costituzione turca? In caso affermativo, il Parlamento potrebbe richiedere la sospensione dei negoziati di adesione.

Obbligare le multinazionali a rendere pubblici i dati relativi a profitti e imposte? Una questione urgente dopo gli scandali Luxleaks e Panama Papers.

I lavoratori precari svolgono incarichi di lavoro permanenti, senza goderne però dei pieni diritti. Il PE invoca misure di tutela a favore dei lavoratori più vulnerabili.

Al voto del PE il primo accordo bilaterale tra UE e Cuba, che porterà a rafforzare scambi commerciali e dialogo e a migliorare le condizioni di vita a Cuba.

Il Parlamento europeo ha onorato con una cerimonia il contributo che Helmut Kohl ha dato all'Europa. Il cancelliere tedesco è deceduto il 16 giugno 2017.

Simone Veil, ex-Presidente del Parlamento europeo, ci ha lasciati. Il Parlamento vuole onorare il suo grande contributo all'integrazione europea.

Come cambierà la legge professionale dopo che sarà approvata la legge sulla concorrenza

Art. 4. Associazioni tra avvocati e multidisciplinari

- 1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.
- 2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1,





commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti.

3. Possono essere soci delle associazioni tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati hanno domicilio professionale nella sede della associazione. L'attività professionale svolta dagli associati dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.

4. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione.

- 5. Le associazioni tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.
- 6. La violazione di quanto previsto ai commi 4-e al comma 5 costituisce illecito disciplinare.
- 7. I redditi delle associazioni tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.
- 8. Gli avvocati e le associazioni di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.
- 9. L'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.
- 10. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.

«Art. 4-bis. – (Esercizio della professione forense in forma societaria).

1. L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio.

2. Nelle società di cui al comma 1:

a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno





di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

- b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;
- c) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.
- 3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.
- 4. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.
- 5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1.
- 6. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza»;

Art. 5.

Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria

Art. 13. (Conferimento dell'incarico e compenso)

- 1. L'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. L'incarico può essere svolto a titolo gratuito.
- 2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.
- 3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.





- 4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
- 5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.
- 6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.
- 7. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.
- 8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.
- 9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.
- 10. Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.

per O.C.F. - Ufficio di monitoraggio legislativo

Il Coordinatore



